**N. R.G.**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

| | |
|---|---|
| dott. Tania Vettore | Presidente |
| dott. Maddalena Bassi | Giudice Relatore |
| dott. Fabio Massimo Saga | Giudice |

Nel procedimento ex art. art. 35 bis d.lgs. 25/2008 iscritto al n. r.g. **9921/2017** promosso da:

con l'avv. SPINNATO MARCO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA**

in persona del Presidente Coordinatore della Commissione dott. Roccoberton

RESISTENTE

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1.

Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 30.3.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 comma 6, 10 comma 4 e 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998.



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Il ricorrente, nato il 12.6.1992 in Senegal ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte dei ribelli che in più di una occasione lo avevano picchiato e minacciato, mentre si trovava nel bosco a fare la legna e che si erano ripetutamente avvicinati a diversi coetanei del ricorrente al fine di arruolarli, allo scopo di rafforzare il loro gruppo.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta poco credibile in quanto vi sarebbero talune incongruenze nelle date indicate dal ricorrente e che dalle fonti non emergerebbe il fatto che di recente siano posti in essere arruolamenti forzati da parte del movimento ribelle per la separazione del Casamance.

Il ricorrente quest'oggi lamenta anzitutto che la Commissione non abbia ritenuto credibile la vicenda, anche alla luce della copiosa produzione documentale diretta a suffragare di veridicità la storia narrata.

2.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2 lett. a) del d.lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. Ordinanza 29 novembre 2013, n. 26887), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

E', quindi, definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2 lett. e).

L' art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "*atti di persecuzione*" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit., oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 3 d.lgs. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis,* Cass. n. 16202 del 24/09/2012; da ultimo Cass. n. 28153 del 24/11/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Infine, la protezione umanitaria è prevista D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6".

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139/2011; 6879/2011; 24544/2011; 22111/2014), costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza del D. Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. Ordinanza 29 novembre 2013, n. 26887 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di "persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".

3.

Ritiene il Collegio che la storia narrata dal ricorrente sia credibile, avendo lo stesso compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda come previsto dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.

Ed invero il ricorrente non solo ha fornito un racconto ricco di particolari e dettagli rilasciando delle dichiarazioni coerenti e plausibili anche alla luce dei riscontri in ordine alla situazione presente nel Paese di origine, ma ha altresì prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, anche di carattere documentale, volti a corroborare la storia narrata.

Il ricorrente ha dichiarato di essere originario di un villaggio del Casamance, ma che la famiglia si era trasferita a Dakar per ragioni di lavoro del padre. Mentre la famiglia era a Dakar il ricorrente viveva comunque in Casamance perché era rimasto a studiare a casa della zia fino al allorquando si trasferiva a vivere anch'egli a Dakar, per poi fare ritorno in Casamance una volta che anche i suoi genitori, a seguito del pensionamento del padre, avevano fatto rientro al Paese di origine. Qui, a seguito della morte del padre avvenuta nel il ricorrente, dovendo mantenere la famiglia, abbandonava gli studi e



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

come attività andava a tagliare la legna nel bosco. Ed è proprio in tali occasioni che il ricorrente veniva a contatto con i ribelli del Casamance, i quali facevano su di lui pressioni affinché si arruolasse tra le loro fila, a tal punto da averlo picchiato e minacciato. Il ricorrente racconta di come i ribelli entrassero nel villaggio e reclutassero i suoi coetanei e di essere sempre riuscito a non essere preso, fino a quando non decideva di lasciare il Senegal, per la paura di essere catturato dai ribelli.

Il racconto oltre ad essere particolareggiato e circostanziato e a non presentare contraddizioni appare altresì credibile sotto il profilo estrinseco.

Ed infatti, pur essendo vero che per quanto riguarda la situazione socio politica "*Il Senegal è uno dei paesi più stabili in Africa, con tre transizioni politiche pacifiche e quattro presidenti dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1960: Leopold Sedar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1981-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012 ) e, da marzo 2012, Macky Sall.*

[…] *Il Senegal, uno dei paesi più stabili in Africa, ha rafforzato notevolmente le sue istituzioni democratiche sin dalla sua indipendenza nel 1960*", cionondimeno la Regione di provenienza del ricorrente è stata per lungo tempo caratterizzata da forte instabilità.

Dalle fonti emerge infatti che a partire dal 1982 MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance), nato nel lontano 1947, nella sua nuova versione, secessionista e armata ingaggiò una lotta armata contro il Senegal, che per tre decenni tenne sotto scacco le Forze armate senegalesi, fino a quando il 30 dicembre 2004 venne firmato un trattato di pace dopo tre decenni di scontri. Dal 2013 nella regione, grazie alle politiche del nuovo presidente senegalese Macky Sall, si avviava la tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato. E, tuttavia, le fonti riportano che "Gli effetti collaterali della guerra civile sono stati devastanti: intere aree rurali sono state seminate con mine anti-uomo, villaggi e campi sono stati abbandonati e sanguinarie rappresaglie su entrambi i fronti delle forze hanno aperto profonde ferite, generando una forte richiesta di pacificazione nella maggioranza della popolazione. In questo momento è difficile capire la situazione reale, perché i movimenti guerriglieri si sono frammentati e alcuni gruppi si stanno dedicando al banditismo, perdendo di vista l"obiettivo dell"indipendenza. Nonostante i negoziati intrapresi nella regione siano ancora attivi, ci sono diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico" (**Il Caffé geopolitico:** Casamance, il silenzio di un conflitto senza cronaca, 22 giugno 2015 http://www.ilcaffegeopolitico.org/30396/casamance-il-silenzio-di-un-conflitto-senza-cronaca **(**consultato 1 agosto 2017) .

Allo stesso modo l' **Ambasciata d'Italia a Dakar** – risposta tramite MAECI ad una richiesta di informazioni da parte dell"Unità COI della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, 1° ottobre 2015 ha affermato che ""La regione senegalese meridionale della Casamance, tra Gambia e Guinea Bissau, è da circa trent'anni teatro di un conflitto tra indipendentisti del movimento MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance) e forze governative, da molto tempo qualificato come conflitto a bassa intensità.

L'MFDC, fondato nel 1982, è composto principalmente da persone di etnia Diola. Il suo braccio armato, nato nel 1985 e responsabile della maggior parte delle aggressioni ai danni delle forze governative senegalesi, è l'Atika (in lingua Diola significa 'guerriero').



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Nel tempo le azioni condotte dai guerriglieri dell'MFDC si sono caratterizzate anche per comportamenti ispirati al banditismo finalizzati all'auto-sostentamento del movimento. Gli episodi di violenza, talora sotto forma di assalti a villaggi, abitazioni o a vetture, restano tuttora frequenti e creano insicurezza, in particolare sulle vie di collegamento".

Dai dati ufficiali emerge quindi che nonostante l'esistenza di una situazione attuale di maggior sicurezza nel Casamance permane la presenza di gruppi di banditi che pongono in essere atti comuni di criminalità finalizzati all'autosostentamento.

La vicenda del ricorrente appare inscriversi proprio nel contesto di banditismo indicato dalle fonti.

Il ricorrente fa, inoltre, riferimento all'episodio del rapimento del fratello, il quale in qualità di operaio della Mechem era dedito allo sminamento del territorio. Si tratta di vicenda che trova riscontro e che corrobora di attendibilità l'intero racconto.

Ne consegue che, qualora il ricorrente venisse rimpatriato, potrebbe correre il rischio di subire un danno grave alla propria incolumità stante la possibilità che lo stesso venga sottoposto alla tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante da parte di quegli stessi ribelli che in più occasioni hanno cercato di reclutarlo e di arruolarlo tra le loro fila.

In assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo il timore per il ricorrente di essere soggetto a persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica deve, quindi, essere riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria ex art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 251/2007.

Deve essere, pertanto, accolta la domanda del ricorrente in punto riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la costituzione della Commissione territoriale in persona di un proprio funzionario.

Stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato si provvede con separato e contestuale decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 alla liquidazione delle spese di lite in favore del difensore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara il diritto di alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 ;

compensa le spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del

Il Giudice est. Il Presidente

dott. Maddalena Bassi dott. Tania Vettore



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c